

## CAPITOLO I

### DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

ART. 1. (*Costituzione*). – E' costituita una società a responsabilità limitata che viene denominata "ATF Servizi s.r.l."

ART. 2. (*Oggetto Sociale*). – L'attività che, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- a) L'organizzazione di servizi aziendali ed amministrativi inerenti alle operazioni di tariffazione, contabilizzazione, notulazione e rilevazione di dati statistici per forniture effettuate, da titolari di farmacia o altri soggetti, al Servizio Sanitario Nazionale o ad Enti pubblici, privati ed organi statali;
- b) L'elaborazione automatica dei dati a mezzo di macchine elettrocontabili per conto dei titolari di farmacia o di altri soggetti;
- c) La realizzazione e la diffusione di servizi informativi, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed informatici ivi comprese banche dati di natura legislativa ed amministrativa, inerenti il settore sanitario;
- d) L'acquisto e la vendita all'ingrosso di beni mobili necessari od anche soltanto utili per il raggiungimento di una elevata funzionalità tecnico-economica ed efficienza operativa delle farmacie, quali ad esempio: computer con relativi accessori e programmi, registratori di cassa, scaffali e frigoriferi, etc.;
- e) La formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale di farmacia;
- f) La organizzazione e l'effettuazione di corsi di aggiornamento professionale obbligatori per farmacisti;
- g) L'analisi, la programmazione e realizzazione di progetti volti ad adeguare l'offerta di prodotti o servizi ai bisogni e alle esigenze del mercato della farmacia, mediante l'uso efficace delle tecniche di determinazione del prezzo, della comunicazione e della distribuzione per informare, motivare e servire il mercato, mediante specifici contratti di affiliazione.

La Società potrà, inoltre, sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, partecipare a società aventi oggetto analogo o affine al proprio e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per conseguire l'oggetto sociale.

ART. 3. (*Sede*). – La Società ha sede in Foggia. L'assemblea potrà, tuttavia, istituire altrove sedi secondarie, filiali, agenzie e succursali.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 4. (*Durata*). – La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030; salvo anticipato scioglimento; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza una o più volte, con deliberazione dell'assemblea.

ART. 5. (*Recesso*). – Il socio può recedere dal contratto nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile. La volontà del recesso deve essere comunicata agli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dal deposito nel Registro delle Imprese della delibera che legittimi il diritto al recesso, ovvero entro trenta giorni da quando il socio è venuto a conoscenza del fatto che legittima il recesso medesimo.

Il rimborso avviene secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

## CAPITOLO II

### SOCI – CAPITALE SOCIALE

ART. 6. (*Capitale Sociale*). – Il capitale sociale è fissato in euro centomila virgola zero zero (100.000,00) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

La partecipazione di ciascun socio al capitale sociale può essere di diverso ammontare.

La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.

Tutti i versamenti in denaro fatti dai soci alla Società si intendono erogati a titolo di mutuo infruttifero con vincolo di restituzione dietro semplice richiesta fatta con 30 (trenta) giorni di preavviso, salvo che risulti in forma scritta una diversa intenzione delle parti.

ART. 7. (*Trasferimento quote*). – Il trasferimento delle quote sociali, nonché la costituzione di pegno o usufrutto sulle medesime, per avere effetto nei confronti della Società, devono essere preventivamente autorizzati con decisione dei soci, fatto salvo il diritto di recesso.

L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

Qualora il socio intenda cedere per intero o in parte la propria quota e sia stato a ciò autorizzato, egli dovrà notificare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni di vendita, agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alla rispettiva quota.

Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle suddette notificazioni.

Il trasferimento delle quote sociali, nonché la costituzione di pegno o usufrutto sulle medesime, avvenuti nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avranno effetto dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le quote non sono trasferibili a causa di morte, né a titolo universale, né a titolo particolare, fatto comunque salvo il diritto di recesso.

In caso di morte, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota, tenuto conto del valore del patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

### CAPITOLO III

#### ASSEMBLEA

ART. 8. (*Assemblea dei Soci*). – L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata o costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o i dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

ART. 9. (*Convocazione*). – L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della società o altrove, purchè nel territorio della Provincia di Foggia.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed inoltre ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene tramite lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi se nominati.

ART. 10. (*Quorum dell'Assemblea*). – L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale intervenuta in assemblea.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2479, numeri 4) e 5) del Codice Civile, la Società delibera sempre con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 11. (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*). – Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio o terzo mediante delega scritta salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

Le votazioni dell'assemblea, salvo diversa richiesta della maggioranza dei presenti, avvengono per alzata di mano. E' comunque escluso il voto segreto.

ART. 12. (*Presidenza dell'Assemblea*). – L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, Dal Vice Presidente o da altro Amministratore designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

## CAPITOLO IV

### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 13. (*Organo amministrativo*). – La Società è amministrata, alternativamente, a scelta dei soci che procedono alla nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori sono eletti a tempo determinato o indeterminato, sono sempre rieleggibili e possono anche essere non soci.

Qualora l'Assemblea che nomina gli Amministratori ometta ogni determinazione riguardo al loro compenso, la carica si intenderà da questi assunta a titolo gratuito.

All'Amministratore revocato senza giusta causa non competerà alcun risarcimento danni, neppure nel caso in cui la carica sia stata assunta a titolo oneroso per disposizione dell'Assemblea.

ART. 14. (*Convocazione*). – Il Consiglio di Amministrazione, se eletto, viene convocato presso la sede o altrove, purchè nel territorio della Provincia di Foggia, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione può essere fatta con qualunque mezzo, anche con comunicazione telefonica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, quando quest'ultimo è composto da tre membri, è sufficiente la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Non è ammesso il voto di delega.

ART. 15. (*Poteri di Amministrazione*). – L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

ART. 16. (*Poteri di rappresentanza*). – La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Spetta pure agli Amministratori delegati nell'ambito delle loro attribuzioni.

ART. 17. (*Amministratori delegati – Direttore generale*). – Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori delegati, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Direttore generale definendone i compiti e le attribuzioni, nonché procuratori per singoli atti e categorie di atti, determinandone anche i poteri di rappresentanza.

## CAPITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO DEI SOCI

ART. 18. (*Collegio Sindacale*). – Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed è funzionante ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

ART. 19. (*Controllo dei soci*). – Se il Collegio Sindacale non è stato eletto, ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre diritto di fare eseguire, a proprie spese, la revisione della gestione.

## CAPITOLO VI

### BILANCIO - UTILI

ART. 20. (*Bilancio*). – Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 9), entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

## CAPITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21. (*Liquidazione*). – I Liquidatori sono nominati dall'assemblea che delibera lo scioglimento della Società e che ne stabilisce anche obblighi e poteri.

ART. 22. (*Rinvio*). – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti.